



MOVIMENTO FORENSE

PER UN'AVVOCATURA INDIPENDENTE, AUTONOMA, LIBERA.

PROPOSTA DI LEGGE, CAMERA DEI DEPUTATI, N. 632 - *Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.*

Il Movimento Forense, quale associazione Forense maggiormente rappresentativa riconosciuta dal Ministero e dalle Istituzioni Forensi, vista la audizione in Commissione Giustizia relativamente alla proposta di legge riguardante la modifica al codice *di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento*, intende sottoporVi le seguenti osservazioni.

1. Le modifiche proposte

Le proposte di modifica possono essere condivise, in quanto pongono l'attenzione su un tema delicato che la società contemporanea deve affrontare.

Nella società contemporanea, dove la comunicazione si unisce alla immediata e corretta informazione, il diritto di cronaca unito al diritto all'oblio deve trovare necessariamente spazio: ciò in modo da poter contrastare un abuso della notizia vista sempre e soltanto in una accezione negativa.

Difatti è notorio come, nei casi di cronaca giudiziaria, i mezzi di comunicazione - di qualunque provenienza - pongano l'attenzione su aspetti negativi, fornendo notizie e "catalogando" i soggetti colpiti. Ciò perché viviamo in una società dove la notizia, agli occhi dell'opinione pubblica, spesso assume a ruolo di sentenza trasformandosi in una gogna mediatica, quando poi al contrario a seguito della reale sentenza emessa dalla competente giurisdizione i soggetti coinvolti risultano poi non colpevoli. Tutto questo incide sul soggetto coinvolto che si trova a subire un danno reputazionale.

Ecco perché Il Movimento forense plaude alle finalità delle proposte di legge in oggetto.

Esse, così come formulate, possono contribuire a contrastare proprio quel danno reputazionale, che innegabilmente, segue il clamore mediatico dell'avvio di un procedimento penale. Al contempo



impongono ai media di dare lo stesso risalto alla sentenza di assoluzione, con il coinvolgimento attivo del Garante nelle ipotesi di inadempimento.

2. Aspetti critici e problematiche in merito alle proposte di modifiche

Se da un lato si plaude alle proposte formulate, il Movimento Forense vuole sottoporre all'attenzione del Legislatore alcune valutazioni tecnico-attuative.

A parere di Movimento Forense emergono, ad una prima lettura delle proposte, numerosi profili critici inerenti la soluzione applicativa proposta.

In primo luogo si rappresenta la totale indeterminatezza e, quindi, genericità della norma che non individua né quantitativamente (quanti articoli?), né temporalmente (ossia per quante uscite) e neanche specificando la tipologia di notizia, limitandosi a indicare “lo stesso spazio e stessa evidenza” che hanno caratterizzato l'informazione iniziale.

Inoltre la norma non considera e, quindi, non disciplina tutti i “nuovi media” quali blog, canali youtube fino a tutti gli altri mezzi di comunicazione digitali di content creators. Pertanto quali scenari vi sarebbero per tali mezzi di comunicazione?

Non da meno è anche la circostanza che la norma dovrebbe interessare non solo il direttore e/o il responsabile della testata ma anche e soprattutto l'editore: ciò anche relativamente all'applicazione della “sanzione” in caso di inadempimento.

Ecco perché il legislatore dovrebbe prevedere peculiari modalità di adempimento dell'obbligo poste a carico di questi ultimi.

Altri aspetti critici da non sottovalutare che andrebbero rivisti e riconsiderati attengono alla figura del Garante ed, in particolare, ci si riferisce al modo e all'esiguità dei termini temporali imposti per l'intervento e l'indeterminatezza sia dei rimedi in caso di inerzia del Garante, sia nel caso di mancato adempimento dopo l'intervento del Garante.

Alla luce delle brevi osservazioni esposte, il Movimento Forense manifestando il proprio favore alle proposte di legge in esame ritiene, in considerazione degli aspetti critici segnalati, che le stesse siano un punto di partenza e non un punto di arrivo e, pertanto propone alla Commissione Giustizia una versione dell'art. 144 ter che se accolta, di certo, potranno pienamente rispettare i diritti costituzionalmente garantiti per ogni cittadino.

Nuovo testo

« Art. 144-ter. – (Pubblicità dei provvedimenti di archiviazione, assoluzione o proscioglimento. Segnalazioni al Garante) –

1. Su richiesta dell'imputato, o dei suoi eredi, prosciolto con provvedimento divenuto irrevocabile o dell'indagato, o dei suoi eredi, archiviato o non più iscritto nel registro degli indagati, **immediatamente e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta**, l'editore, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online, **nonché l'autore di un testo comunque pubblicato ed accessibile al pubblico**, che abbia dato notizia dell'avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso, è tenuto a dare immediata pubblicità al provvedimento di assoluzione o di proscioglimento, ovvero archiviazione o cancellazione, con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza data alla notizia dell'avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento, **anche mediante inserimento di un collegamento ipertestuale nella precedente pubblicazione.**

2. In ogni caso, **autonomamente o congiuntamente alla richiesta di cui al comma 1, da eseguirsi nello stesso termine, potrà essere richiesta la cancellazione di ogni precedente pubblicazione nello stesso termine. In tal caso il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online, nonché qualsivoglia autore di un testo comunque pubblicato ed accessibile al pubblico**, che abbia dato notizia dell'avvio di un procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso, a seguito di provvedimento di assoluzione o proscioglimento irrevocabile ovvero di archiviazione o di cancellazione dal registro degli indagati, è tenuto alla cancellazione di ogni pubblicazione precedentemente divulgata relativamente a tale fatto.

3. L'interessato, in caso di mancato adempimento da parte dell'editore, del direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva on line, **o all'autore di un testo comunque pubblicato ed accessibile al pubblico**, rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2, può rivolgere una segnalazione al Garante il quale, nelle quarantotto ore successive al suo ricevimento, provvede all'apertura di apposita istruttoria ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 58 del Regolamento”.

4. **Dallo scadere del termine di cui al comma 1, anche nell'ipotesi prevista al comma 2, e fino all'effettivo adempimento, in caso di mancato adempimento di quanto indicato, tutti i soggetti**



obbligati saranno tenuti al risarcimento del danno nei confronti dell'interessato, in una somma da determinarsi dal giudice in ordine alla gravità della condotta, e comunque non inferiore ad € 100 per ogni giorno di ritardo sino all'esecuzione spontanea della prestazione in favore del soggetto o dei suoi aventi causa che hanno diritto alla rettifica.

Ringraziando per l'occasione offerta dall'audizione odierna, Movimento Forense resta a disposizione della Commissione Giustizia.

Roma, 18 novembre 2025

Presidente nazionale

Avv. Elisa Demma